

## **BGer 2C\_874/2019 vom 4. November 2019**

Bundesgericht, 2019-11-04, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger\\_2C\\_874\\_2019](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_2C_874_2019)

FR: TF 2C\_874/2019 du 4 novembre 2019

IT: TF 2C\_874/2019 del 4 novembre 2019

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

Presentata nei termini ( art. 100 cpv. 1 LTF ) dalla destinataria della decisione querelata ( art. 89 cpv. 1 LTF ), l'impugnativa è ammissibile quale ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 segg. LTF). Concerne in effetti la revoca di un'autorizzazione che continuerebbe a valere (art. 83 lett. c n. 2 LTF; DTF 135 II 1 consid. 1.2.1 pag. 4).

#### **E. 2.1**

Il Tribunale federale applica il diritto federale d'ufficio ( art. 106 cpv. 1 LTF ); nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione posto dalla legge ( art. 42 cpv. 1 e 2 LTF ), si confronta di regola solo con le censure sollevate. Nell'atto di ricorso occorre pertanto spiegare in modo conciso, riferendosi all'oggetto del litigio, in cosa consiste la lesione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato ( DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245 seg.). Esigenze più severe valgono poi in relazione alla violazione di diritti fondamentali; il Tribunale federale tratta infatti simili critiche soltanto se sono state motivate in modo chiaro, circostanziato ed esaustivo ( art. 106 cpv. 2 LTF ; DTF 133 II 249 consid. 1.4.2 pag. 254).

#### **E. 2.2**

Per quanto riguarda i fatti, il Tribunale federale fonda il suo ragionamento sugli accertamenti dell'autorità inferiore ( art. 105 cpv. 1 LTF ). Può scostarsene se è stato eseguito violando il diritto ai sensi dell' art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario. A meno che non ne dia motivo la decisione impugnata, non tiene inoltre conto di fatti o mezzi di prova nuovi, i quali non possono in ogni caso essere posteriori al giudizio impugnato ( art. 99 cpv. 1 LTF ; DTF 133 IV 343 consid. 2.1 pag. 343 seg.).

#### **E. 2.3**

Dato che la ricorrente non sostiene rispettivamente dimostra che i fatti siano stati accertati violando il diritto e, in particolare, il divieto d'arbitrio, gli accertamenti che emergono dal giudizio impugnato vincolano il Tribunale federale anche nel caso concreto ( DTF 134 II 244 consid. 2.2 pag. 246; 133 II 249 consid. 1.2.2 pag. 252). Sempre in questo contesto va inoltre osservato che il Tribunale federale non può nemmeno considerare i documenti acclusi al ricorso, poiché le condizioni per produrli non sono date rispettivamente dimostrate.

#### **E. 3**

Nel suo giudizio, il Tribunale amministrativo ticinese ha innanzitutto rilevato che l'accordo sulla libera circolazione delle persone non garantisce all'insorgente nessun diritto di soggiorno in Svizzera e non trova quindi applicazione ma che, quand'anche fosse stato applicabile, le condizioni per una limitazione della libera circolazione delle persone

sarebbero adempiute.

Dopo di che, ha osservato che dati sono due motivi di revoca (art. 62 cpv. 1 lett. b e art. 63 cpv. 1 lett. b, in relazione con l'art. 63 cpv. 2 LStr, nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2018), che il principio della proporzionalità è rispettato e che a una conclusione più favorevole non porta l' art. 8 CEDU , poiché la ricorrente non si può richiamare nemmeno a tale norma e se anche potesse l'ingerenza sarebbe appunto proporzionata.

#### **E. 4**

Confrontata con un giudizio in cui la Corte cantonale nega l'applicabilità dell'accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681), l'insorgente non contesta tale conclusione rispettivamente non fa valere nessun caso di libera circolazione.

In assenza di evidenti elementi in senso contrario, che occorrerebbe prendere in considerazione d'ufficio, anche il Tribunale federale parte di conseguenza dal principio che l'ALC non sia applicabile (sentenza 2C\_896/2014 del 25 aprile 2015 consid. 3).

#### **E. 5**

Nel contempo, va ammessa l'esistenza di un motivo di revoca in base alla legge federale sugli stranieri e la loro integrazione.

##### **E. 5.1**

In questo contesto, a differenza di quanto rilevato dal Tribunale amministrativo, bisogna innanzitutto osservare che il motivo di revoca di cui all'art. 62 cpv. 1 lett. b, al quale rinvia l'art. 63 cpv. 2 LStr (nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2018; art. 126 LStrI ; sentenze 2C\_903/2010 del 6 giugno 2011 consid. 3.1 [non pubblicato in: DTF 137 II 233 ]; 2C\_329/2009 del 14 settembre 2009 consid. 2.1) non può essere ammesso.

Una pena detentiva è infatti di lunga durata ai sensi dell' art. 62 cpv. 1 lett. b LStrI se è stata pronunciata per più di un anno, a prescindere dal fatto che la stessa sia stata o meno sospesa ( DTF 137 II 297 consid. 3 pag. 302 segg. e 135 II 377 consid. 4.2 pag. 379 segg.). L'unica condanna superiore a un anno subita dalla ricorrente, alla quale la Corte cantonale pare riferirsi, risale però al 3 ottobre 2001 ed è quindi troppo remota per costituire un motivo di revoca a sé stante (sentenze 2C\_884/2016 del 25 agosto 2017 consid. 2.3 e 2C\_1046/2014 del 5 novembre 2015 consid. 4.2 seg.).

##### **E. 5.2**

Come indicato dai Giudici cantonali, dato è invece il motivo di revoca di cui all'art. art. 63 cpv. 1 lett. b LStrI .

##### **E. 5.2.1**

Una violazione qualificata dell'ordine e della sicurezza pubblici ai sensi della norma citata è innanzitutto data quando gli atti compiuti ledono o compromettono dei beni giuridici particolarmente importanti come l'integrità fisica, psichica o sessuale. Gravemente lesivo dell'ordine e della sicurezza pubblici giusta l'art. 63 cpv. 1 lett. b LStr può però essere anche il cumulo di più violazioni di minore entità, segnatamente nel caso in cui, seppur già più volte condannato, il beneficiario del permesso di soggiorno dimostra di non lasciarsi impressionare dalle condanne subite, portando quindi la prova di non volere o di non essere in grado di rispettare l'ordinamento giuridico vigente nel Paese che lo ospita ( DTF 139 I 16 consid. 2.1 pag. 18 seg.; 137 II 297 consid. 3 pag. 302 segg.).

### **E. 5.2.2**

E così è pure nella fattispecie che ci occupa. Secondo gli accertamenti della Corte cantonale ( art. 105 cpv. 1 LTF ; precedente consid. 2.3), fin dal 1996 la permanenza in Svizzera della ricorrente è stata infatti contraddistinta da un comportamento penalmente rilevante, sanzionato dalle autorità competenti in molteplici occasioni e certificato nel contempo, sul piano amministrativo, dalla pronuncia di sei ammonimenti. In questo contesto, ciò che va posto in evidenza è in particolare: (a) la serie di reati in materia di stupefacenti, regolarmente commessi durante tutti questi anni; (b) il fatto che gli stessi non sono per nulla circoscritti al consumo, poiché, a intervalli regolari, hanno sempre riguardato anche l'alienazione rispettivamente la vendita a terzi di sostanze stupefacenti, in parte pure in notevoli quantità. Se infatti è ben probabile che attraverso tali reati la ricorrente volesse comunque procacciarsi i mezzi necessari per far fronte ai propri bisogni, altrettanto vero è che questo comportamento implica la messa in pericolo della salute di terze persone e impone quindi un giudizio severo (sentenza 2C\_1077/2018 del 6 giugno 2019 consid. 4 con ulteriori rinvii).

### **E. 5.2.3**

Preso atto di quanto precede, così come del fatto che i problemi di dipendenza della ricorrente sono tutt'altro che risolti, con la Corte cantonale occorre quindi constatare che quest'ultima non vuole rispettivamente non è in grado di rispettare i limiti e gli obblighi posti dalla legge e che il motivo di revoca di cui all'art. 63 cpv. 1 lett. b LStr è di conseguenza adempiuto (sentenze 2C\_1077/2018 del 6 giugno 2019 consid. 4.3 e 2C\_733/2014 del 18 dicembre 2014 consid. 5.3 con una serie di ulteriori rinvii).

## **E. 6**

Infine, con il proprio giudizio il Tribunale amministrativo non ha neanche violato il principio della proporzionalità, il cui rispetto è imposto: da un lato, dall' art. 96 LStrI ; d'altro lato, dall' art. 8 CEDU , al quale - contrariamente a quanto sembra indicare la sentenza impugnata, senza tenere conto dell'evoluzione giurisprudenziale - la ricorrente può in principio richiamarsi a tutela della sua vita privata ( DTF 144 I 266 ).

### **E. 6.1**

Nell'esaminare la proporzionalità di una misura come quella in discussione le autorità tengono conto degli interessi pubblici e della situazione personale dello straniero, considerando la gravità di quanto gli è rimproverato, la durata del soggiorno in Svizzera, il grado d'integrazione e il pregiudizio che l'interessato e la sua famiglia subirebbero se la misura fosse confermata ( DTF 135 II 377 consid. 4.3 pag. 381 seg.; sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in re

Trabelsi contro Germania del 13 ottobre 2011, n. 41548/06, § 53 segg.).

### **E. 6.2**

Riguardo all'aspetto della proporzionalità le critiche ricorsuali sono solo frammentarie e quindi non conformi all' art. 42 LTF . Come anticipato, la dettagliata ponderazione di tutti gli elementi indicati nel precedente considerando 6.1, svolta dai Giudici ticinesi nel loro giudizio, è ad ogni modo corretta, ragione per la quale alla stessa può essere rinviato anche in questa sede.

#### **E. 6.2.1**

In effetti, sottolineato come in relazione allo smercio di stupefacenti a terzi anche la Corte europea dei diritti dell'uomo si mostri severa (sentenza 2C\_733/2014 del 18 dicembre 2014 consid. 6.1 con rinvii), occorre in particolare concordare sul fatto che fino a un'uscita definitiva dallo stato di dipendenza nella quale la ricorrente si trova rispettivamente fino a sostanziali cambiamenti in relazione a tale situazione il pericolo di recidiva non può essere sottovalutato. D'altra parte, va pure sottolineato che un trasferimento nella regione in cui la ricorrente è nata, ovvero a ridosso del confine elvetico, le permetterebbe di mantenere anche il rapporto con i familiari ancora in Svizzera (padre e fratello) e, più in generale, di contenere gli inconvenienti legati alla revoca. Evidente, e di per sé non contestato, è infine anche il fatto che la dipendenza dall'uso di sostanze stupefacenti può essere adeguatamente seguita anche in Italia.

#### **E. 6.2.2**

Come a ragione sottolineato dalla Corte cantonale, resta inteso che le autorità cantonali incaricate dell'esecuzione dell'allontanamento dovranno fare tutto il possibile, affinché venga prestata alla ricorrente la necessaria assistenza e la sua salute venga quindi tutelata in maniera adeguata, non da ultimo accertandosi che avvenga un "passaggio di consegne" tra chi segue oggi la ricorrente e chi dovrà farlo in futuro, su territorio italiano (sentenze 2C\_615/2015 del 6 agosto 2015 consid. 2.2; 2C\_573/2014 del 4 dicembre 2014 consid. 4.3 e 2C\_887/2016 del 16 gennaio 2017 consid. 6.2.3 con rinvii).

#### **E. 7**

Per quanto precede, il ricorso è respinto. L'istanza di assistenza giudiziaria non può essere accolta siccome il gravame doveva apparire sin dall'inizio come privo di probabilità di successo ( art. 64 cpv. 1 LTF ). Le spese giudiziarie seguono la soccombenza ( art. 66 cpv. 1 LTF ); non vengono assegnate ripetibili ( art. 68 cpv. 3 LTF ). Con l'emanazione del presente giudizio, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo diventa priva d'oggetto.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.